



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

P.G. n.

TRL 01.06.03

CIG: BCB15566B3

Bergamo, 05.10.2026

Spett. le

COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.

Via Rochdale, 5

42122 Reggio Emilia (RE)

pec: ufficioclienti.coopservice@legalmail.it

e, p.c.: Al Dirigente Responsabile
SS Funzioni igienico sanitarie e gestione del rischio
infettivo
Dott.ssa Valeria Cannistraro

Al Dirigente responsabile
SSD Servizi e Logistica
Ing. Monica Corsini

Al RSPP
SS Servizio di prevenzione e protezione
Ing. Michele Gustavo Guido Bisazza

Al Direttore f.f.
SC Bilancio Programmazione Finanziaria e
Contabilità
dr.ssa Ilaria Coppolone

Sede

1

Oggetto: **Contratto, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, relativo alle prestazioni integrative al contratto di cui alla Convenzione ARIA_2024_019, lotto 5, per il periodo dall'01.04.2026 al 31.03.2030. Spesa complessiva presunta € 1.580.936,75– IVA 22% esclusa.**

Premesso che questa ASST ha aderito alla gara ARIA_2024_019 Lotto 5 con delibera n. 528 del 30.03.2026 e che nel predetto provvedimento è stata disposta l'integrazione dell'appalto concernente la Convenzione ARIA_2024_019 Lotto 5 per i servizi di pulizia e sanificazione, attivando le prestazioni aggiuntive di seguito, mediante apposita procedura ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023:



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

- gestione dei totem di igienizzazione delle mani in tutte le sedi della ASST Papa Giovanni XXIII
- servizio di posizionamento e ricondizionamento delle barriere antipolvere (tappeti)
- servizio di fornitura e reintegro del materiale economale aggiuntivo
- sanificazione dei sifoni delle terapie intensive e della patologia neonatale
- rifacimento dei letti dei pazienti in dimissione
- pulizia lettini ambulatoriali
- pulizia camere bianche e locali antiblastici
- presidio fisso notturno per le sale operatorie
- pulizia e sanificazione delle incubatrici neonatali
- servizio di facchinaggio tra presidi della ASST
- servizio di pre attivazione pulizia medicina nucleare, radiofarmacia e ciclotrone

Rilevato che con procedura id Sintel n. 223055239 in data 11.08.2026 la Vostra società ha confermato la propria offerta in data 11.08.2026 per l'esecuzione dei servizi integrativi di cui sopra, e la spesa per le sopradette attività è già stata autorizzata da questa ASST con la deliberazione n. 528 del 30.03.2026.

Con la presente, ai sensi degli artt. 76, comma 6 e 18, comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016, si procede alla stipula del contratto relativo alle attività integrative al servizio di pulizia e sanificazione oggetto della procedura id Sintel n. 223055239, per il periodo 01.04.2026 – 31.03.2030, con una spesa complessiva presunta di € 1.580.936,75 – IVA 22% esclusa, alle condizioni sotto riportate, in modalità elettronica, mediante invio della presente comunicazione, che codesto Codesta società deve provvedere a restituire con tempestività, sottoscritta digitalmente dal Direttore Commerciale Carla Bassanini, procuratore della società, per accettazione e stipula del contratto, all'indirizzo di posta PEC ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

2

Si confermano quali Direttori dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, ciascuno per il proprio ambito di competenza, la dott.ssa Valeria Cannistraro, dirigente responsabile della SS Funzioni igienico sanitarie e gestione del rischio infettivo, e l'ing. Monica Corsini, Dirigente responsabile della SSD Servizi e Logistica.

REVISIONE PREZZI

Si fa richiamo a quanto espressamente indicato nella offerta dell'appaltatore di cui alla procedura id Sintel 223055239.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il presente contratto potrà essere prorogato in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2026 è consentita un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle condizioni originariamente previste. In tal caso il fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

GARANZIA DEFINITIVA

Si chiede di predisporre e trasmettere la garanzia definitiva, pari al 10% del valore del presente contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi di legge, in conformità al combinato disposto degli artt. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, salva l'applicazione dell'art. 106, comma 8, del predetto decreto.

RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Il fornitore:

- 1) è responsabile della corretta esecuzione del servizio e di ogni penalità addebitata dall'ASST per l'inosservanza delle incombenze contrattuali;
- 2) si impegna ad ottemperare ed a farsi carico di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro;
- 3) si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, coinvolti nell'esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria;
- 4) risponde dei danni alle persone e alle cose derivanti da fatti ascrivibili all'appaltatore o ai suoi dipendenti causati durante l'esecuzione del servizio, tenendo perciò sollevata l'ASST da ogni responsabilità;
- 5) adotta tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei dati personali.

Qualora il fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ASST resta autorizzata a provvedervi direttamente, recuperando il relativo importo con emissione di relativa fattura nei confronti del concessionario o escutendo in quota parte la garanzia definitiva.

L'ASST è, altresì, esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che il personale dell'aggiudicatario, per qualsiasi causa, avesse a subire nell'esecuzione dell'appalto.

Il fornitore, a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio, deve presentare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, apposite polizze assicurative stipulate presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti delle ASST.

Resta ferma l'intera responsabilità del concessionario anche per danni non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

Copia delle polizze assicurative a copertura dei rischi per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso i Prestatori d'opera (RCT-RCO), valide per tutto il periodo contrattuale, dovranno essere trasmessa a questa ASST entro il 30.09.2026.

SUBAPPALTO

Trova applicazione l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il Fornitore si impegna a inviare a mezzo p.e.c. alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- la copia del contratto di subappalto;
- la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara;
- la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore;
- tutto quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la stazione appaltante procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I servizi erogati saranno verificati e controllati dalle strutture aziendali della ASST secondo le modalità che saranno individuate in contraddittorio con il fornitore, anche applicando i sistemi di controllo già previsti ed adottati nel contratto discendente dalla Convenzione ARIA_2024_019 Lotto 5.

PENALI

La Stazione Appaltante, a tutela della qualità dell'appalto e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

contrattuali o delle disposizioni vigenti in materia, nonché di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, nella misura e nei limiti di cui all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (ossia non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale), fermo quanto previsto dal successivo punto 13.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione a mezzo PEC ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Aggiudicatario, che dovranno pervenire entro 5 giorni solari dalla data di notifica della contestazione.

In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l'ASST procede ad applicare la penale prevista dagli atti di gara o dal contratto, senza ulteriori indugi.

L'applicazione delle penali sarà comunicata – a mezzo PEC – al soggetto Aggiudicatario, e le penali saranno defalcate dalle spettanze dell'Aggiudicatario.

Si definiscono a seguire una serie di penali da applicarsi nel caso di ritardi temporali o inadempienze:

N.	INADEMPIMENTO	VALORE PENALE
1	Uso di macchine e attrezzature non a norma e/o differenti da quelle concordate con la ASST	Penale pari a € 500 per ogni inadempienza
2	Uso di prodotti e materiali non a norma e/o differenti e da quelli concordati con la ASST	Penale pari a € 1.000
3	Utilizzo errato (anche in relazione alle relative schede tecniche e di sicurezza) dei prodotti, dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari previsti in contratto	Penale pari a € 1.500
4	Inefficienza nella gestione del servizio di distribuzione e rifornimento del materiale economale.	Penale pari a € 1.000 per ogni rilevata mancanza o inadeguata fornitura
5	Inefficienza e/o non conformità nell'erogazione del servizio di Presidio Fisso notturno rispetto a quanto concordato con la ASST	Penale pari a € 2.500 per ogni disservizio
6	Impiego di personale non adeguatamente formato e/o con competenze non conformi rispetto a quanto previsto per la gara ARIA_2024_019 Lotto 5	Penale pari a € 5.000 per ogni non conformità rilevata sulla singola unità lavorativa.

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

7	Comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente dove si svolge il servizio	Penale pari a € 500 per ogni non conformità rilevata sulla singola unità lavorativa
8	Mancato reintegro all'interno dei dispenser di gel igienizzante	Penale pari a € 250
9	Mancato ricondizionamento dei tappeti secondo le quantità e le frequenze indicate in gara	Penale pari a € 150 per inadempienza
10	Inefficienza e/o non conformità nell'erogazione del servizio di sanificazione settimanale dei sifoni in area critica	Penale pari a € 1000
11	Mancata o ritardata esecuzione del servizio di facchinaggio, sia nei trasferimenti tra sedi diverse sia negli spostamenti interni alla medesima sede (tra piani, reparti, uffici o magazzini)	Penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata per il servizio
12	Sanificazione delle incubatrici	Mancata sanificazione: penale di € 250,00 per inadempimento
		Ritardo di oltre 60 minuti dalla richiesta urgente: penale di € 100,00 per evento
13	Rifacimento letto	Mancato rifacimento: penale di € 250,00 per inadempimento
		Ritardo di oltre 60 minuti dalla richiesta urgente: penale di € 100,00 per evento

Ove si verificassero altre inadempienze nell'esecuzione del servizio o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a inadempienza, elevabile a € 1.000,00 (Euro mille/00) in caso di recidiva.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esime in alcun modo e per nessuna ragione l'Appaltatore dall'essere sottoposto ai procedimenti previsti dalla normativa vigente in merito ad eventuali interruzioni di pubblico servizio.

L'applicazione di tre penalità nello stesso anno solare autorizza la Stazione Appaltante a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda al risarcimento di ogni eventuale danno. La Stazione Appaltante avrà, altresì, la facoltà di affidare l'appalto a terzi a danno all'appaltatore.

Il fornitore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato, dagli atti di gara e del contratto.

I crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo; in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o delle eventuali

**Gestione acquisti***Direttore Giovanni Acquaroli*

altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento di penali, di cui al presente articolo, non esonera - in nessun caso - il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda interessata a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni, compreso l'addebito di danni per mancate prestazioni e dei costi sostenuti.

Parimenti, l'inadempiente è direttamente responsabile di tutti i maggiori oneri che l'ASST dovesse sopportare per effetto dell'inadempimento.

Sono fatte salve le ragioni del Fornitore in caso di inadempimento per cause non dipendenti dalla propria volontà.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ASST. avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- 1) qualora accerti, successivamente alla sottoscrizione, il mancato possesso, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di partecipazione dallo stesso dichiarati in fase di gara;
- 2) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- 3) per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- 4) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- 5) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;
- 6) nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- 7) in caso di sub-appalto non autorizzato dall'ASST.;
- 8) qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con Pec da parte dell'ASST. nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- 9) nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
- 10) nel caso di violazione, da parte dell'appaltatore, di uno degli impegni previsti dall'art. 3 del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (approvato con DGR n. XII/3599 del 16.12.2024), ai sensi dell'art. 5 del medesimo Patto;
- 11) nell'ipotesi di violazione di norme dettate dal Codici di Comportamento dei Dipendenti e dei Fornitori e dei piani anticorruzione (pubblicati sui rispettivi siti internet aziendali);



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

- 12) per inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico dell'Aggiudicatario in favore dei propri dipendenti;
- 13) per morte dell'Aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione;

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'appaltatore, l'ASST. ha il diritto di:

- 1) assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- 2) addebitare al fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto all'ASST., salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- 3) rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

DIRITTO DI RECESSO

La ASST ha diritto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, di recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso da parte della ASST sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore, da inviarsi tramite PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.

8

In particolare, la ASST avrà facoltà di avvalersi della clausola di recesso nei seguenti casi:

- qualora, nel corso dell'appalto, vengano meno le condizioni iniziali previste dalla documentazione di gara e, in particolare, nel caso in cui vengano modificate le disposizioni normative di riferimento sia a livello regionale che nazionale, con annesse ripercussioni di tipo organizzativo sulle strutture dell'ASST, nonché in caso di eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora nel corso della validità del contratto, vengano attivate da CONSIP o ARIA convenzioni aventi ad oggetto la fornitura e i servizi oggetto della presente procedura;
- qualora, dopo la stipula del contratto, in assenza della informativa antimafia, siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011;
- mediante l'esercizio della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;

senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di risarcimento danni e/o indennizzi e/o ristori di alcun genere, salvo quanto previsto dal primo paragrafo del presente articolo

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di interventi di controllo si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

9

PAGAMENTI E FATTURAZIONE

I pagamenti saranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, pena la nullità assoluta del contratto.

Si informa, altresì, che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti anche gli eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto in essere con questa ASST.

Si precisa che l'inadempimento degli obblighi da parte dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.

La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata e il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di parere favorevole da parte dei DEC, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione nonché il CIG riportato nel frontespizio della presente, con specifica della fornitura eseguita.

Come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre 2018 integrato dal decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2021 gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per loro conto non potranno

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento di Fatture elettroniche relative all'acquisto di beni sanitari e non sanitari che non riportino il riferimento al documento d'Ordine che le ha generate.

In base a quanto riportato nel documento di Regole Tecniche, il riferimento dell'Ordine elettronico è rappresentato dalla "**Tripletta d'identificazione**", costituita dal numero dell'Ordine, dalla data di emissione dell'Ordine e dall'identificativo dell'acquirente ("identificativo endpoint") che dovranno essere indicati come di seguito:

- il numero dell'Ordine deve essere inserito nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;
- la data di emissione dell'Ordine deve essere inserita nel campo 2.1.2.3 <Data>;
- l'Identificativo dell'acquirente deve essere riportato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 quest'Amministrazione è soggetta all'applicazione dello *split payment*.

Al riguardo, si evidenzia che:

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3.4.2013, entrato in vigore il 6.6.2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
- in ottemperanza a tale disposto, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.3.2015, non può più accettare fatture che non siano state trasmesse in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'oggetto A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013;
- le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio: 5FCOJV

Resta - tuttavia - inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere il servizio, pena la risoluzione di diritto del contratto

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto d'appalto, l'appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

I predetti documenti sono pubblicati sul sito della stazione appaltante al link <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>.

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla L.R. 27 dicembre 2006, n. 30”, approvato con DGR n. XI/1751 del 17.6.2019, stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.

Il suddetto “Patto di integrità”, pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo <https://www.asst-pg23.it/bandi-di-gara/normativa-aziendale-materia-appalti/patto-integrita-0>, nella sezione Bandi, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, che potranno insorgere nell’esecuzione del contratto presso l’ASST Papa Giovanni XXIII, rientreranno nella competenza del Foro di Bergamo.

Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione:

- i dati personali raccolti dall’ASST Papa Giovanni XXIII nell’espletamento della procedura per l’aggiudicazione dell’appalto saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
- in relazione al contratto che verrà stipulato dall’ASST Papa Giovanni XXIII, in esito alla menzionata procedura, l’Amministrazione contraente tratterà i dati personali nel corso di trattative precontrattuali e per adempiere ad obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali, attraverso supporti elettronici e supporti cartacei.

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili e fiscali.

Il titolare del trattamento dei dati personali sarà l’ASST Papa Giovanni XXIII.



Gestione acquisti

Direttore Giovanni Acquaroli

Si rende noto agli interessati che hanno diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolare all'Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana) e possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento.

L'“Informativa privacy per i fornitori” - completa e redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 - è reperibile presso gli uffici della SC Affari Generali ed è scaricabile dal sito web aziendale al link <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

Per quanto riguarda, infine, la documentazione antimafia (D.Lgs. n. 89/2011) seguirà apposita richiesta.

Seguirà l'invio del DUVRI aggiornato per il seguito di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
dr. Giovanni Acquaroli
(firma digitale)

12

Il Direttore Commerciale di COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.
(firme digitali per accettazione)



Bassanini Carlo
13.10.2026 11:44:46
GMT+02:00

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, IN FORMA SCRITTA, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 36/2023 LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE **RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE**.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Direttore SC Gestione acquisti Dr. Giovanni Acquaroli

Il Responsabile del Procedimento dr.ssa Daniela Algeri (tel. 035-2674170: @mail: dalgeri@asst-pg23.it)